

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

- sezione seconda civile -

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. - BARTOLOMEO QUATRARO - Presidente

Dott. - ROBERTO CRAVEIA - Giudice delegato

Dott. - MAURO VITIELLO - Giudice

ha pronunciato nel procedimento al ruolo generale degli accordi di ristrutturazione numero 1/2006 per la società TELMA Srl in liquidazione con sede in Milano piazza Duca D'Aosta n. 12 il seguente

## **DECRETO**

Con ricorso depositato il 15.9.2006 e poi integrato con note del 31.10.2006, la TELMA Srl in liquidazione ha chiesto il giudizio di omologa degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti.

La ricorrente ha presentato un piano che prevede la suddivisione in classi del ceto chirografario con previsione di pagamenti dilazionati sino al 2011 e percentuali di soddisfo variabili per il ceto chirografario e dell'intero credito capitale per i creditori privilegiati (ivi compresi quelli ipotecari e tributari); nel piano è anche indicato che la società ricorrente ha prudentemente previsto un debito verso l'erario di circa euro 1.600.000,00 per tributi non ancora iscritti al ruolo e che "... potranno far parte di un separato procedimento transattivo ...."

La ricorrente ha anche allegato una relazione redatta sulla attuabilità del piano nella quale l'esperto dichiara che sono stati effettuati controlli a campione, sia per il riscontro delle partite debitorie sia per l'accertamento dell'attivo immobilizzato con conferma che a fronte di debiti per un totale di euro 5.118.116,85 la ricorrente ha raggiunto accordi transattivi con creditori per euro 3.357.040,13 pari al 65,59% e la copertura della somma prospettata per la attuabilità del piano risulterebbe poi ottenibile dalla vendita di un immobile stimato in euro 450.000,00 e dal ricavato delle fornitura di servizi per conto della Valuechem Srl per euro 3.750.000,00 in esecuzione del contratto in essere.

La ricorrente con la indicata nota integrativa ha dato atto che nelle more, a fronte di un aggiornamento dell'intero suo debito in complessivi euro 5.261.286,50 sono state acquisite ulteriori adesioni per un totale di euro 3.513.892,86 pari al 66,63%: escludendo i debiti erariali (allo stato non esistenti e per i quali il ricorrente stessa ha indicato come oggetto di eventuali successivi accordi con l'erario) il debito complessivo accertato scende

a euro 3.656.673,96 e con le adesioni raccolte di euro 3.513.892.,86 si è raggiunta una maggioranza del 96,10%.

Il ricorso e la sua integrazione, con i documenti richiamati, sono stati depositati in Cancelleria di questo Tribunale e pubblicati nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio in data 8.11.2006; è stata fissata la comparizione delle parti avanti al Collegio per l'udienza dell' 11 gennaio 2007 e non sono giunte opposizioni.

Nel corso di tale udienza la ricorrente ha depositato una ulteriore nota illustrativa, dalla quale emerge che altri creditori hanno aderito al piano, che il contratto con la Valuechem Srl è in essere ed in costante progressione migliorativa, che le previsioni di liquidazione vengono rispettate con maggior concretezza di attuabilità del piano.

La nota integrativa ribadisce che il debito erariale, solo ad oggi previsto, non è formalmente esistente perché non è stato ancora accertato dall' Erario e non esiste alcuna iscrizione a ruolo: esso potrà in futuro essere oggetto di accordi autonomi anche ex art. 182 ter l.f..

Il Tribunale rileva innanzi tutto che gli accordi di ristrutturazione integrano un autonomo istituto giuridico per nulla assimilabile ad un mero concordato semplificato.

Infatti l'assenza di effetti remissori per i creditori dissenzienti (o semplicemente non aderenti al piano) e la necessità che i separati accordi con i creditori portanti almeno il 60% del debito complessivo siano raggiunti dalla impresa ricorrente nella fase endo processuale, come presupposto per l'inizio del giudizio di omologa, rendono l'istituto stesso assimilabile al "pactum de non petendo" e per la plularità di parti, ad un negozio di diritto privato classificabile come contratto bilaterale plurisoggettivo a causa unitaria.

Ne consegue che il Collegio non ritiene applicabili neppure in via analogica all'istituto in esame le norme che regolano il concordato preventivo, norme contenute in una legge speciale e quindi non suscettibili di avere efficacia oltre l'alveo normativo che le ha disegnate.

Non ha pregio il richiamo da taluni fatto alla relatio formale dell'art. 161 l.f. richiamata nell'art. 182 bis l.f. perché con essa il legislatore ha semplicemente voluto indicare l'aspetto formale della documentazione che deve accompagnare l'accordo di ristrutturazione, senza alcuna ulteriore efficacia.

Ne consegue che:

- a) la competenza per territorio è quella del Tribunale ove l'impresa ha la sua sede legale non operando il limite dell'anno dal suo eventuale mutamento;
- b) non trova applicazione il precetto dell'art. 168 l.f. che impone il divieto delle azioni esecutive e cautelari per tutti i creditori;
- c) non si applicano le disposizioni degli artt. 185 e 186 l.f. vuoi per l'assenza di un commissario e del comitato dei creditori, vuoi per la assenza di una unitaria rappresentazione al ceto creditorio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in procedura che raggiunge con ogni singolo creditore singoli accordi poi uniti dalla causa comune.

Da ultimo si sottolinea che il raggiungimento della percentuale minima di adesioni non è presupposto di ammissibilità dell'accordo, ma condizione dell'omologazione e, quindi (come le condizioni dell'azione nell'ordinario giudizio di cognizione) basta che sussista al momento dell'omologazione (in senso contrario, v. Tribunale Brescia).

Reputa il Collegio che nella fase giudiziale dell'omologa devoluta alla Autorità Giudiziaria, il controllo non deve limitarsi alla mera constatazione asettica dell'intervenuta

approvazione del piano, ratificando passivamente l'espressione della maggioranza delle adesioni, con relega del Tribunale ad in una mera funzione certificativa:

- dell'accertamento della regolarità del ricorso con il deposito dei suoi allegati, e tra essi la relazione dell'esperto sulla attuabilità del piano
- della permanenza dello stato di crisi e la natura di imprenditore commerciale del debi-
- del rispetto delle regole processuali, tra cui l'avvenuta pubblicità del piano al registro delle imprese e l'inesistenza di opposizioni

In questa fase il Collegio deve anche valutare il merito del ricorso e soffermarsi con attenzione sulla concreta attuabilità del piano intesa come il rispetto coerente degli accordi prospettati sulla base delle concrete prospettive di realizzo, basandosi su un ragionevole grado di monetizzazione, con particolare attenzione alla posizione dei creditori estranei all'accordo.

Alla luce di questi principi il Collegio osserva:

- l'intero procedimento si è svolto nel pieno rispetto del dettato normativo posto che la ricorrente è impresa commerciale con sede legale in Milano, ha depositato la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione con le sue integrazioni e i documenti indicati nell'art. 161 l.f., ha eseguito la prescritta pubblicità nel registro delle imprese ed ha raccolto espressioni di voto positive in misura superiore alla percentuale minima di legge.
- l' attuabilità del piano, con particolare riguardo ai creditori dissenzienti, è attestata dall'esperto nominato che ha fatto proprie le previsioni del liquidatore della ricorrente; -
- l'alienazione del cespite immobiliare ha concrete possibilità di realizzo all'importo preventivato e il contratto in essere con la Valuechem Srl dà i frutti sperati.

Ne consegue che non vi sono fatti o atti ostativi alla pronuncia della richiesta omologa ribadendo il Collegio che dal presente accordo sono espressamente esclusi i tributi fiscali non ancora accertati e che potranno essere definiti in futuro dalla società ricorrente con l'Erario con ogni strumento normativo, ivi compresa la preventivata transazione fiscale ma qui non utilizzata.

Resta inteso che il presente accordo vincola solo i creditori consenzienti mentre i creditori dissenzienti o semplicemente non aderenti al piano hanno la piena titolarità del loro diritto soggettivo sostanziale e processuale, devono pertanto essere pagati per intero ed alle pattuite scadenze ed ove il loro credito fosse già liquido ed esigibile, hanno diritto di ottenere il pagamento immediatamente in base al noto broccardo "quod sine die debetur statim debetur".

## P.Q.M.

- 1 omologa l'accordo di ristrutturazione della TELMA Srl in liquidazione con sede in Milano piazza Duca D'Aosta n. 12
- 2-manda al Cancelliere di comunicare copia del presente decreto al competente Ufficio del Registro delle imprese per la pubblicazione

3 – dichiara che il presente accordo omologato acquista efficacia per i soli creditori aderenti dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 182 bis ultimo comma l.f.

4 – si comunichi

Così deciso in Milano il 11 gennaio 2007

Il Presidente Bartolomeo Quatraro

TRIBUNALE dI MILANO FALLIMENTI DEPOSITATO OGGI

2 3 GEN. 2007